

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TEMPORANEA DEI CANI POSITIVI ALLA "BRUCELLA CANIS" SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO NELL'ALLEVAMENTO "ITSHOW KENNEL" DI TRECASTELLI, VIA SANTA MARINA N. 6 – LOTTO 12.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio temporaneo di gestione delle attività di mantenimento e cura della popolazione canina, delle attività amministrative correlate risultati positivi alla "Brucella canis", presenti ed ospitati nell'Allevamento di cani "ITSHOW KENNEL", soggetto a focolaio della citata malattia, in Strada della Marina n. 6, in Trecastelli, di proprietà dei titolari dell'allevamento ed in custodia dal 20.03.2021 del Sindaco di Trecastelli, come meglio verrà precisato anche negli articoli a seguire.

La finalità dell'affidamento prevista, nel presente capitolato, si è resa necessaria in base alla richiesta da parte del Ministero della Salute, della Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Marche e del Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale - AST Area Vasta 2, di dare attuazione al Piano di azione individuato dagli stessi, per intervenire nella gestione del focolaio di Brucella canis in oggetto, quindi per cani oggi risultati positivi, già preventivamente vaccinati e sterilizzati, per poi poterli riallocare in strutture individuate dalla stessa Regione Marche.

Tutti i cani sono mantenuti presso la struttura e la struttura stessa sono sottoposti a sequestro giudiziario penale da parte della Procura della Repubblica di Ancona.

La Procura di Ancona ha individuato come custode giudiziale, delegato alla cura della popolazione animale posta all'interno dell'allevamento ed allocata fuori dall'abitazione dei proprietari dell'allevamento stesso, in sostituzione del titolare dell'Allevamento e dei relativi proprietari, il Sindaco del Comune di Trecastelli.

La riunione di coordinamento del gruppo di Lavoro del 27/07/2021, organizzata dal Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria – PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza alimentare, ha permesso di definire che il numero massimo prevedibile dei cani da mantenere nella struttura sottoposta a sequestro di Trecastelli, è di n. 450 cani.

Nel corso degli anni il numero dei cani presenti si è progressivamente ridotto per l'adozione dei negativi o per decessi ed oggi risulta di **184** animali.

La Regione Marche ha disposto un nuovo stanziamento temporaneo di risorse per il mantenimento degli ultimi cani affetti con certezza dalla malattia presenti nell'allevamento di via Santa Marina 6, in attesa delle disposizioni ministeriali per i provvedimenti da adottare per evitare la potenziale trasmissione della malattia all'uomo e ad altri animali.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

In considerazione della temporaneità dei servizi oggetto del presente appalto, legata a quanto sopra evidenziato, questa Amministrazione individua la durata dell'appalto per un periodo di 365 giorni, e comunque secondo le risorse messe a disposizione del Comune di Trecastelli da parte della Regione Marche, nonché dei provvedimenti che potranno essere adottati dall'Autorità giudiziaria competente.

L'Affidatario non potrà far valere alcuna azione nei confronti della Amministrazione Comunale, qualora la stessa decida di non avvalersi della possibilità di rinnovare il presente contratto o qualora il contratto in essere debba essere rescisso a seguito della presa in carico del servizio da parte della Regione Marche

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo per la fornitura del servizio indicato nel presente capitolato viene determinato in **Euro 2,02** oltre IVA, se dovuta, per servizio giorno e per cane. Tale importo è comprensivo anche degli oneri della sicurezza. L'importo complessivo dell'appalto verrà determinato in base al numero dei cani presenti presso l'Allevamento ed alla loro permanenza nello stesso che potrà essere variabile in base all'evolversi della situazione epidemiologica, decessi, permanenza presso altre strutture sanitarie, nonché dei provvedimenti di trasferimento disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 91 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, della Legge 123/2007, del D. Lgs. 81/2008, nonché della determinazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a Euro _____, come da dichiarazione dell'Affidatario.

Le parti convengono che trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione di attività all'interno del servizio stesso da parte del Comune di Trecastelli.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Si premette che il Dipartimento del Servizio Sanità Animale - Area Vasta 2 e l'Agenzia Regionale Sanitaria, nelle persone individuate con apposito provvedimento del Magistrato in data 16.07.2021, sono state individuate come custodi sanitari e pertanto provvederanno ad eseguire, con personale competente, oltre a tutte le attività rientranti nel documento tecnico ufficiale del CRN BRUCellosi e quelle necessarie e connesse per la corretta gestione del focolaio, anche tutta l'assistenza medico veterinaria di base e quanto altro necessario legato ad interventi ed esami particolari, non ricompresi fra quelli di cui sopra.

L'Affidatario ha quindi l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'esecuzione del servizio presso l'Allevamento sequestrato, l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani secondo le tipologie/razze di appartenenza;
- 2) acquisto del cibo e delle forniture alimentari, tenuto conto delle condizioni specifiche del cane in base ad età, patologie, razza ed altre caratteristiche peculiari, nonché di tutto il materiale di consumo e d'uso necessario per l'animale e per il corretto funzionamento dell'Allevamento sottoposta a sequestro come sopra individuata dove sono presenti i cani affidati in custodia al Sindaco del Comune di Trecastelli;
- 3) quotidiana preparazione e somministrazione dei pasti agli animali ricoverati, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Responsabile U.O.S. Igiene Urbana Veterinaria A.V. 2;
- 4) pulizia giornaliera dei box e dei container, da effettuarsi, di norma, entro la mattinata, disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate o straordinarie se ricorrono le condizioni da segnalare tempestivamente;
- 5) mantenimento di idonee condizioni igieniche di tutte le superfici interne ed esterne dell'area, riferite, anche, alla corretta manutenzione del verde circostante soprattutto per contrastare lo sviluppo di popolazioni di insetti o di acari parassiti (pulci, zanzare, zecche, ecc.) che potrebbero recare danni agli animali presenti;
- 6) attività quotidiana di sgambatura nelle apposite aree di tutti i cani, salvo casi di eccezionali condizioni meteorologiche;
- 7) dare attuazione alle indicazioni del Dipartimento del Servizio Sanità Animale - Area Vasta 2 per impedire il contagio e/o il diffondersi di altre malattie a carattere infettivo e infestivo a carattere zoonotico e non;
- 8) tenuta ed aggiornamento di un apposito registro di carico e scarico, conforme a quanto previsto dalle normative regionali di riferimento che deve documentare per ciascun animale le sottostanti informazioni, opportunamente integrato anche delle informazioni aggiuntive richieste:
 - lo stato segnaletico dell'animale ed il numero di microchip;
 - il numero totale mensile dei giorni di presenza (escludendo quindi i giorni dopo il decesso o in caso di ricovero presso altre strutture sanitarie) per ciascun cane all'interno dell'Allevamento (nel riepilogo mensile da allegare alla fattura);
 - il numero totale degli animali presenti giornalmente all'interno dell'Allevamento.

In occasione delle visite periodiche effettuate all'interno della struttura, il Referente della Ditta che verrà individuato deve assistere il personale del Servizio Veterinario dell'Area Vasta n. 2, nonché delle persone autorizzate all'ingresso presso la Struttura.

9) partecipazione ad incontri con l'AST per verificare l'andamento dell'attività nella struttura e valutare l'opportunità di modifiche anche di tipo organizzativo per le azioni di sanitarie attinenti alla gestione del

focolaio attenendosi a tutte le indicazioni eventualmente fornite dal servizio di sanità. Delle stesse dovrà essere data comunicazione al Comune;

10) la manutenzione ordinaria corrente necessaria a mantenere i locali, le attrezzature, gli arredi ed ogni altro materiale custodito presente nella struttura ed utilizzato per le prestazioni contrattuali nel perfetto stato d'uso con specifico riferimento alla manutenzione ordinaria del sistema fognario e degli scarichi documentando opportunamente gli interventi eseguiti;

11) la gestione dei rifiuti prodotti all'interno della struttura secondo le norme vigenti della raccolta differenziata vigente sul territorio comunale, a termine di legge, con l'esclusione dello smaltimento delle carcasse degli animali deceduti presso la struttura ed il materiale organico individuato dal Servizio Veterinario dell'AST in seguito a parto, aborto o per altra causa, che verranno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sezione di Ancona per accertamenti diagnostici e verranno smaltiti dallo stesso Istituto, a cura dal Servizio della sanità Animale dell'AST stessa;

12) l'esecuzione delle funzioni amministrative relative all'allevamento aggiuntive rispetto a quanto previsto al punto 8) quali a titolo esemplificativo rapporti con l'Amministrazione, con i fornitori, ecc..

Si precisa che il servizio dovrà essere effettuato presso l'Allevamento "ITSHOW KENNEL", ubicato in Strada della Marina n. 6, nel Comune di Trecastelli, con l'utilizzo degli immobili dove sono custoditi gli animali sottoposti a sequestro, di proprietà del titolare dell'Allevamento citato e secondo le indicazioni ed i provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità giudiziaria competente in merito.

Nel rispetto dei provvedimenti emessi, pertanto si dovranno adottare tutte quelle attività temporanee e necessarie ad eliminare qualsiasi tipo di interferenza, con le attività residuali messe in atto dalla proprietà, concertate con l'Amministrazione comunale, da mantenere per la durata del contratto.

Nell'allevamento potranno essere ospitati solo i cani oggetto di procedimento coattivo che ne imponga la custodia.

E' vietata la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei cani presenti, nonché qualsiasi movimentazione in entrata ed in uscita dei cani, ad eccezione degli ingressi e uscite disposti e/o effettuati dal personale del Servizio Veterinario su autorizzazione della Procura della Repubblica che ha disposto il sequestro preventivo.

ART. 5 – ASSISTENZA VETERINARIA PRESSO L'ALLEVAMENTO

Il presente appalto non prevede attività sanitarie che sono a carico e svolte dal Dipartimento del Servizio Sanità Animale - Area Vasta 2 e dall'Agenzia Regionale Sanitaria, nelle persone dagli stessi Enti individuate, fatto salvo quanto ordinato dalla competente A.G.O..

ART. 6 – CURA DELLA POPOLAZIONE CANINA

Si considera tale ogni prestazione diretta:

- a curare e custodire i cani presenti 24 ore su 24, garantendo, secondo le prescrizioni dell'AST, la somministrazione quotidiana delle razioni di cibo, il quotidiano movimento e gioco nelle aree a verde (deve essere prevista almeno un'uscita al giorno), eventuali attività di riabilitazione/rieducazione, cure igieniche adeguate, compreso il lavaggio e quanto altro necessario;
- a mantenere costantemente i box, tutti i locali e tutte le aree comuni, interne ed esterne, facenti parte dell'Allevamento assegnate, in condizioni igieniche e di decoro elevate, nonché le condizioni ambientali (temperatura, areazione, ecc.) necessarie a garantire il benessere degli animali, utilizzando tutti i mezzi necessari di supporto, in relazione alle razze ospitate e compatibilmente alla situazione emergenziale in atto;
- a disporre adeguati controlli, nelle ore diurne e notturne, del complesso dell'Allevamento assegnato, almeno dalle 6.00 alle ore 24.00.

L'organizzazione del servizio infatti dovrà altresì garantire:

- **ALIMENTAZIONE**

E' a carico dell'affidatario l'approvvigionamento di tutto il necessario per il sostentamento degli animali ricoverati. La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno (tutti i giorni dell'anno compresi i festivi) prima delle operazioni di pulizia. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nell'allevamento dovranno effettuare la somministrazione giornaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al Servizio Veterinario eventuali problemi o migliorie da apportare. Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile. Inoltre, in relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali, dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia che, tenendo conto dei seguenti parametri, siano arricchite con integratori vitaminici e minerali: taglia, stato di salute, età dell'animale.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di cui ai punti precedenti, laddove il Servizio Veterinario ne riscontri la necessità.

Si specifica che la tipologia del cibo prescelto ed il relativo programma di alimentazione potranno subire in corso di gestione delle modificazioni giustificate dalla necessità di variare e migliorare la gestione dell'alimentazione stessa.

Sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione.

- **ATTIVITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE**

L'Affidatario deve garantire la pulizia e disinfezione, la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati e per il personale ivi addetto. A tal fine tutti gli ambienti devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione devono riguardare tutte le strutture e gli immobili dove sono presenti i cani affidati in custodia.

Sono a carico dell'affidatario tutti i prodotti di pulizia ed igienici (saponi, detersivi ecc.).

Nello specifico, l'attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne, deve comprendere una pulizia generale e complessiva al mattino, frequente raccolta feci al pomeriggio e mantenere il normale decoro durante tutto l'arco della giornata. La pulizia generale deve comprendere la lavatura dei box e container, evitando la presenza di animali all'interno lasciando la struttura asciutta ed in perfetto stato igienico.

La pulizia delle ciotole utilizzate per il cibo deve avvenire una volta al giorno con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere eliminati. Relativamente a quelle usate per l'acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo.

Periodicamente, con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni del Servizio Veterinario, dovranno essere lavate e disinfettate le cucce dei cani e quanto altro sarà reputato necessario al benessere degli animali.

Mensilmente, inoltre, dovrà essere effettuata una accurata disinfezione di tutti i reparti comprese le strutture verticali. Comunque ogni qual volta se ne ravveda la necessità, dovrà essere eseguita una derattizzazione di tutte le aree della struttura e devono inoltre essere programmate ed attuate adeguate lotte alle mosche e insetti nocivi o molesti (blatte, formiche, mosche, zanzare, vespe ecc.). Le operazioni di disinfezione e disinfestazione non devono costituire un pericolo per la salute dei cani ricoverati.

- **CUSTODIA, GOVERNO, CONTROLLO E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI**

Dovrà essere effettuato il controllo giornaliero di tutti i cani presenti nella struttura.

L'Affidatario dovrà altresì assicurarsi che i gruppi mantengano la loro costituzione iniziale e vengano alloggiati in box e container identificati numericamente e dovrà quindi ottemperare a tutte le indicazioni dettate dal personale del Servizio Veterinario relativamente alla collocazione dei cani all'interno della struttura in relazione alle esigenze di profilassi veterinaria stabilite dall'AST.

Ogni ulteriore variazione dovrà essere puntualmente comunicata dall'Affidatario al servizio Sanità animale, specificandone i motivi ed ottenere la relativa autorizzazione.

L'attività di controllo dovrà riguardare, quando possibile, l'eventuale abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box o container, avendo cura che l'attribuzione dell'animale con altri nel box o container non comporti conflitti con rischi di morsicature.

In caso di condizioni critiche (temperature rigide o molto elevate) si dovrà ricorrere all'utilizzo di idonei presidi (lampade riscaldanti, teli ombreggianti, ecc...) concordandone con il Servizio Veterinario AST il regime di utilizzo, utilizzando le attrezzature già presenti.

Dovrà essere effettuato lo sgambamento giornaliero dei cani nell'area apposita. Stante la particolare situazione, l'allevamento non dovrà essere aperto al pubblico e non potrà ospitare altri cani. Oltre al personale addetto l'ingresso sarà garantito al personale del Comune di Trecastelli, al personale AST ed alle Autorità giudiziarie, nonché da chi autorizzato dalla stessa Autorità giudiziaria.

ART. 7 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

L'Affidatario dovrà garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali provvedendo, in particolare, a:

- annotare su apposito registro, in modalità cartacea, i dati degli animali presenti all'interno dell'allevamento. Il modulo di registro da utilizzare, in modalità cartacea, sarà predisposto a cura dell'Affidatario, secondo le indicazioni dell'Ufficio competente del Comune. Tale modulo dovrà contenere: il nome, la razza, il sesso, l'età, la esaustiva descrizione somatica, le eventuali annotazioni particolari, la data di ingresso, il contrassegno numerico apposto con le procedure previste dalle vigenti normative, la data di eventuale uscita, annotazioni varie ed eventuali. Il registro deve essere preventivamente vidimato in ogni pagina. Il Registro non dovrà contenere cancellazioni e/o abrasioni e, in caso di errore, dovrà essere riportata una annotazione in calce;

- mantenere un registro di:

- a) carico/scarico delle merci;

- b) segnalazioni cani smarriti;

- c) contabili;

- Tutti i cani presenti all'interno dell'allevamento dovranno essere iscritti all'anagrafe canina regionale e contrassegnati da un numero di riconoscimento impresso mediante microprocessore con le modalità previste dalla Legge regionale.

ART. 8 – OBBLIGHI VARI, DI COMUNICAZIONE E REPORTISTICA

L'Affidatario dovrà predisporre, a propria cura e spese, un report/relazione riepilogativa mensile sull'andamento della gestione del servizio.

Dovrà altresì comunicare il numero e le date dei decessi degli animali individuati tramite il microchip, nonché i periodi in cui gli animali vengono ricoverati presso altre strutture sanitarie individuati sempre tramite il numero di microchip, al fine di un regolare conteggio delle presenze per i pagamenti mensili.

ART. 9 – RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI

L'Affidatario dovrà interagire e collaborare con i soggetti istituzionali cui sono ricondotti compiti di custodia e sorveglianza, Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Marche e del Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale - AST Ancona, nonché con i Servizi dell'Amministrazione comunale sovrintendenti per la corretta gestione della struttura oggetto del presente capitolato.

ART. 10 – POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il Responsabile del servizio competente del Comune o suo delegato potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l'esecuzione dello stesso avvenga secondo le norme previste dal presente capitolato e dalle norme di Legge. L'Amministrazione appaltante al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica e ispezione ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio ed inoltre si riserva la possibilità di realizzare controlli congiunti con il prestatore di servizio e con l'AST, il cui esito sarà evidenziato in apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che rappresenterà lo stato della qualità del servizio prestato.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto all'Affidatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano

l'Affidatario dalle proprie responsabilità. L'Affidatario è tenuto a collaborare con il Responsabile anche fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 11 – REFERENTE UNICO

L'Affidatario dovrà comunicare all'Ufficio Comunale competente il nominativo e i riferimenti telefonici del Referente unico per l'Amministrazione, reperibile anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

ART. 12 – PERSONALE

L'affidatario si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente affidamento con una dotazione organica sufficiente ed idonea a garantire l'espletamento del servizio, anche in considerazione della tipologia di animali ospitata.

L'affidatario nominerà un responsabile del servizio con funzioni di coordinamento e gestione degli operatori, delle attività destinate alla tutela del benessere fisico e ambientale degli animali.

Il gestore deve inoltre garantire che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera presso la struttura che collaborano all'attività di gestione dell'allevamento, siano preventivamente formati come previsto dalla normativa vigente ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche richieste per lo svolgimento del servizio.

L'Affidatario si impegna ad adempiere alle formalità di seguito indicate:

1. trasmettere al Responsabile del Procedimento (o suo delegato), entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del capitolato (sia dipendenti/incaricati che volontari), con riserva del predetto Responsabile di Procedimento di incontrare il personale medesimo. Nell'elenco nominativo per ogni addetto dovrà essere specificata la mansione svolta, ai sensi del C.C.N.L. applicato (o le mansioni svolte nel caso di pluralità di compiti svolti da un unico soggetto) producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali e, ove esistenti, i relativi curriculum ed attestazioni;
2. il prestatore di servizi dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che, anche per brevi periodi, dovesse risultare assente per permessi, ferie o malattia, nonché ad una sostituzione definitiva di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso. L'affidatario, di tali sostituzioni temporanee o definitive, deve darne comunicazione al Responsabile del Procedimento, provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale e a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire;
3. nel caso in cui il Responsabile di Procedimento (o suo delegato), ritenga che uno o più degli operatori proposti dall'affidatario siano privi dei requisiti richiesti, assegna allo stesso un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

L'inidoneità rilevata in corso d'opera del personale addetto sarà stabilita dal Responsabile del procedimento sulla base dei seguenti criteri:

- manifesta inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato;
- incapacità di relazionarsi con gli altri Enti che interagiscono con l'allevamento e inosservanza delle prescrizioni disposte dagli Uffici.

ART. 13 – CAPITOLATO DI LAVORO

L'Affidatario si impegna, per tutti i dipendenti, ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, così come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 36/2023. Si impegna ad osservare integralmente il vigente Capitolato Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Il soggetto affidatario si impegna all'utilizzo, in via prioritaria, degli stessi operatori impiegati nell'ultimo periodo di esercizio dei servizi in parola, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali ed al fine di assicurare continuità nella erogazione e nella qualità delle prestazioni erogate (tenuto conto delle situazioni di emergenza sanitaria in atto), a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano ammortizzabili con l'organizzazione di impresa dell'affidatario e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione dei servizi.

Il personale utilizzato dalla Ditta – soci o dipendenti – viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La Ditta opera nel rispetto della Legge 125/92 sulle “Pari opportunità” nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l’accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato all’Amministrazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà, ai fini delle verifiche dell'applicazione del CCNL di richiedere copia delle buste paga.

L’Amministrazione appaltante è tenuta al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito dal capitolato in essere. In caso di inottemperanza agli obblighi del Capitolato di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione appaltante, segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potrà procedere alla rescissione del capitolato d’appalto senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna. In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del capitolato, saranno esclusi dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale. L’Amministrazione appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell’Amministrazione appaltante, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell’appalto.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere a disposizione del personale in servizio adeguati spazi per il riposo ed il servizio igienico. Dette strutture prefabbricate e mobili dovranno essere collocate in posizione adeguata nelle zone sottoposte a sequestro in accordo con le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e dei Carabinieri Forestali.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

Il personale dell’Affidatario deve rispettare gli obblighi di Legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dall’Amministrazione appaltante con i responsabili della Ditta. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori. Quando il personale ispettivo dell’Amministrazione appaltante rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste, informerà la Ditta con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere, con nota motivata, che il soggetto venga sospeso dal servizio di cui al presente appalto; la Ditta provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nell’allontanamento dal servizio la Ditta si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le eventuali sanzioni alla Ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare. In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio, il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, l’inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l’arrecare danno agli animali, a cose o persone. La Ditta risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni addebitabili a personale operanti.

ART. 15 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3 verrà effettuato, a mensilità posticipate, a seguito di presentazione di regolari fatture. Il gestore dovrà indicare sulla fattura, il mese a cui si riferisce la prestazione, il numero della determina di aggiudicazione, il numero del capitolo di bilancio e il numero dell’impegno di spesa, il CIG. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Trecastelli.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile Unico di Procedimento provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS –INAIL aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, verrà data applicazione al disposto di cui al comma 6, dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023. Per tale sospensione o proroga del pagamento, l'Affidatario non può opporre eccezioni al Responsabile Unico di Procedimento, né ha titolo a risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di capitolato e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Affidatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti". Il Responsabile Unico del Procedimento in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui al comma 6, dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 16 - COSTO DEL SERVIZIO

Il prezzo offerto si intende dichiarato remunerativo dall'affidatario in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiara, quindi, fisso ed invariabile. Il corrispettivo, fatte salve eventuali variazioni in più o in meno dei servizi, sarà unico.

ART. 17 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni da fornire, relative al numero di giorni di permanenza degli animali, preso atto della situazione emergenziale, sono comunque soggette all'andamento epidemiologico della malattia presente nel focolaio di Brucella canis dell'allevamento e quindi potrebbero subire delle modifiche rispetto alle previsioni dell'affidamento.

Potranno essere ridotte da parte dell'Amministrazione comunale, per eventuali ulteriori situazioni sopravvenute, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 18- CONDIZIONI GENERALI

La Ditta affidataria si intenderà vincolata per sé, i suoi aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Responsabile Unico di Procedimento la facoltà di risoluzione del capitolato stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) la Ditta provvederà ad informare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento e nulla sarà dovuto alla Ditta.

ART. 19 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, comprensiva della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio oggetto dell'appalto. La polizza dovrà garantire il prestatore di servizi di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto del presente appalto. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a € 500.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel novero dei terzi il Comune di Trecastelli ed i suoi Dipendenti. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurativo. In ogni caso eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza resteranno a totale carico dell'esecutore dei servizi.

ART. 20– NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008), precisando anche quanto è ulteriormente necessario, stante la gestione del focolaio di “Brucella canis” all’interno dell’Allevamento, attraverso apposito Documento di valutazione rischi specifico per la gestione del servizio affidato. Resta a carico della Ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti e le attrezzature non presenti previste dal DVR. Si fa obbligo all’impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato D. Lgs. La Ditta inoltre, libera sin d’ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento dei servizi in appalto.

ART. 21 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere autorizzato il subappalto ed è vietata la cessione del capitolato, sia totale che parziale.

ART. 22 – PENALI

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto dal successivo articolo, il Responsabile Unico di Procedimento, applicherà le sanzioni sotto riportate:

- 1) € 500,00 in caso di mancata somministrazione di cibo o che lo stesso non sia della tipologia convenuta, di acqua, prescritti dal Servizio Veterinario;
- 2) € 500,00 in caso di condizioni igieniche scarse, relativamente ai box ed ai container ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari AST;
- 3) € 500,00 in caso di eccessivo utilizzo dell’acqua durante le operazioni di pulizia dei box e dei container nella stagione invernale e/o la mancata asciugatura degli stessi;
- 4) € 500,00 in caso di mancato utilizzo di idonei presidi a fronte di condizioni climatiche critiche di cui all'articolo 6;
- 5) € 500,00 in caso di mancata derattizzazione o ogni qual volta il Servizio Veterinario ne ravveda la necessità o delle programmate lotte alle mosche e insetti nocivi, comprovate da asseverazioni della Ditta esecutrice di tali lavori;
- 6) € 500,00 in caso di mancata rispondenza dei registri (entrata e uscita cani, segnalazioni cani smarriti), mancato aggiornamento delle schede identificative o quant'altro previsto dall’articolo 7 del presente capitolato;
- 7) € 250,00 per ogni altro inadempimento o negligenza non previsti nel presente elenco.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico di Procedimento può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
- in caso di cessione del servizio;
- in caso di mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni normative e retributive;
- per il permanere di gravi carenze nell’assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del coordinatore del servizio, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall’Amministrazione;
- per il perdurare di comportamenti deontologicamente inadeguati da parte del personale impiegato, a seguito di precedenti richiami del Responsabile di Procedimento in almeno cinque casi nell’arco temporale di un trimestre;
- per la mancata e/o ritardata sostituzione, di caso di assenza del personale assegnato, per almeno tre volte in un mese;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall’articolo 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra nei confronti del personale impiegato, il Responsabile di Procedimento può procedere alla risoluzione del capitolato e alla parte inadempiente

vengono addebitate eventuali responsabilità civili e penali. Il Responsabile di Procedimento avrà la facoltà di risolvere il capitolato con tutte le conseguenze di Legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a e terzi in danno dell'impresa. Alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione. Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla Ditta appaltatrice, anche a seguito di diffide formali, il Responsabile di Procedimento avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere il capitolato con tutte le conseguenze di Legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa. Alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa. Per ogni altra causa di risoluzione non contemplata nel presente capitolato si richiama l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, al momento della sottoscrizione del capitolato è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale, vincolata fino a tre mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio, quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. La cauzione sarà prestata in osservanza di quanto prescritto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento. L'appaltatore è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che saranno assegnati dalla stazione appaltante. La restituzione dell'ammontare residuo della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell'Incaricato non prima di 90 giorni dalla scadenza del capitolato, quando questi avrà adempiuto a tutti a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 25– DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, così come previsto dal D. Lgs. 36/2023.

ART. 26 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

La ditta non potrà recedere dal contratto in quanto trattasi di attività svolta per emergenza sanitaria con impatto per la salute dell'uomo a livello Nazionale ed Europeo, prima che venga individuata altro Affidatario. In caso di disdetta del contratto da parte della Ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

ART. 27 – FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto, anche se riferito a procedura che ne prevede la sottoscrizione attraverso la piattaforma elettronica della P.A., potrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica qualora richiesto dalla stazione appaltante.

ART. 28 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La società Affidataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente capitolato. L'affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente capitolato siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente capitolato si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010. L'incaricato si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il

Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 29 – SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del capitolato. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della ditta incaricata.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione al presente affidamento, viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente capitolato sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

ART. 31 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Ancona e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Ancona.

ART. 32– ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 33 – CESSIONE DI CREDITO

E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dall'articolo 1260 Codice Civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Le cessioni di credito devono essere stipulate secondo quanto disposto dall'art. 204 comma 13 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 34 – TUTELA DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR), nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. Titolare del trattamento è il Comune di Trecastelli; Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'ufficio comunale preposto al controllo ed alla tutela degli animali d'affezione. In ogni momento

l'appaltatore potrà esercitare i Suoi diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 35 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Gli Appaltatori dichiarano di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato. Dichiarano inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportato.

ART. 36 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

ART. 37 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.